



COMUNE DI GAZZANIGA

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 del 22/05/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2020 AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA L. 27-12-2019, N. 160

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Maggio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta pubblica Ordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente
MERELLI MATTIA	X	
MERICI ANGELO	X	
MASSERINI MARCO	X	
CARRARA PAMELA	X	
DAL BOSCO LUISA	X	
GUSMINI MARCELLO	X	
ONGARO ALBERTO	X	
GHILARDINI EMANUELA	X	
CATTANEO DAVIDE	X	
PEGURRI ROBERTO	X	
CHIODI SIMONETTA	X	
FACCHETTI MATTEO	X	
BOMBARDIERI LUIGI	X	

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2020 AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA L. 27-12-2019, N. 160

Dato atto che il Consiglio Comunale è riunito in video conferenza via Skype, giusto decreto del Sindaco n. 5/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
2. Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, abroga la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
3. Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma altresì l'esenzione dell'abitazione principale o assimilata, fatta eccezione per le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
4. Visto il comma 741 che individua i casi di assimilazione all'abitazione principale;
5. Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
6. Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è il soggetto attivo dell'imposta;
7. Visto il comma 744 che riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
8. Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;
9. Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;
10. Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
11. Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
12. Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
13. Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

14. Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
15. Visto il comma 754, ai sensi del quale per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
16. Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
17. Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
18. Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;
19. Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
20. Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
21. Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";
22. Visto il comma 758 che dispone l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
23. Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di ICI;
24. Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
25. Ritenuto di confermare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU in vigore nel 2019, già confermate di quelle in essere nel 2015;
26. Visto il comma 771, che determina il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti

relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze;

27. Richiamata la deliberazione consiliare n. 27 del 28.07.2015, con la quale venivano determinate le aliquote IMU per l'anno 2015 come segue:
 - ✓ 5,75 per mille esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - ✓ 8,60 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, di cui il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota al 7,60 per mille destinato allo Stato ed il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota all'1,00 per mille destinato al Comune;
 - ✓ 10,60 per mille per tutti gli altri immobili – ivi comprese le aree edificabili;
28. Viste le deliberazioni consiliari n. 6 del 30.04.2016, n. 32 del 20.12.2016, n. 33 del 23.12.2017, n. 42 del 19.12.2018 e n. 39 del 17.12.2019, con le quali venivano confermate, rispettivamente, per gli anni 2016-2020 le aliquote e le detrazioni IMU di cui alla deliberazione consiliare 27/2015;
29. Vista la deliberazione consiliare n. 39 del 17.12.2019 avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020”, con la quale erano state adottate le aliquote IMU per l'anno 2020, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
30. Vista la deliberazione consiliare n. 42 del 17/12/2019 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020”;
31. Vista la deliberazione consiliare n. 40 del 17.12.2019, con la quale era stato disposto l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2020, per tutte le fattispecie imponibili e per tutte le categorie di immobili, ivi comprese le aree edificabili;
32. Visto l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, inerente le attribuzioni dei consigli comunali;
33. Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.i.m. avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
34. Visto il Regolamento comunale dell'imposta municipale propria, adottato con deliberazione consiliare n. 11 in data odierna;
35. Vista la possibilità di rivedere le aliquote e le tariffe dei tributi, entro il 31 luglio di ciascun anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 3, D.Lgs. 267/2000;
36. Visto l'art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'addizionale comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
37. Visto l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato quanto già stabilito dalla norma citata sopra;
38. Visto l'art. 1, comma 779, L. 169/2019 ai sensi del quale per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

39. Dato atto che per l'anno 2020, per effetto delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 738-783, della L. 160/2019, è necessario procedere alla riapprovazione delle tariffe IMU, sebbene già adottate in data 17.12.2019, pena l'applicazione delle aliquote standard previste dalla predetta legge, che ha abrogato l'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.i.m.;
40. VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 17.12.2019;
41. Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 04.02.2020 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile del tributo ai sensi dell'art. 1, comma 776, L. 160-2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE,

42. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell'art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013;
43. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti 4 (Pegurri, Chiodi, Facchetti e Bombardieri), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di adottare per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):
 - ✓ 5,75 per mille esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (categorie di lusso);
 - ✓ 8,60 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, di cui il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota al 7,60 per mille è destinato allo Stato ed il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota all'1,00 per mille è destinato al Comune;
 - ✓ 10,60 per mille per tutti gli altri immobili – ivi comprese le aree edificabili;

- ✓ 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - ✓ 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 4. di dare atto che la presente deliberazione è assunta ai sensi della L. 160-2019 e produce effetti dall'01.01.2020;
 5. di dare atto che la presente deliberazione si pone in continuità con la propria deliberazione n. 39 del 17.12.2019 avente ad oggetto <IMPOSTA UNICA COMUNALE – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020>;
 6. di dare atto che il contenuto della deliberazione consiliare n. 40 del 17-12-2019 avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020” è superato in quanto il tributo è stato soppresso dall'art. 1, comma 738, della L. 160/2019;
 7. di confermare il contenuto della deliberazione consiliare n. 42 del 17.12.2020 avente ad oggetto “DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020”;
 8. di disporre l'invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 767, della L. 160-2019;
 9. di dare atto che l'importo minimo di versamento dell'imposta è pari ad € 12,00, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale dell'imposta municipale propria;
 10. di dare atto che nel bilancio 2020 il gettito dell'imposta è iscritto per € 1.000.000,00, già al netto dell'importo che sarà presuntivamente trattenuto dallo Stato per alimentare il fondo di solidarietà comunale (F.S.C.) anno 2020;
 11. di dare atto che alla data attuale non è possibile prevedere l'eventuale riduzione di gettito IMU dovuto all'emergenza COVID-19 e quindi che ogni valutazione in merito è rinviata alla verifica degli equilibri di bilancio;
 12. di delegare ogni successivo adempimento connesso all'adozione della presente deliberazione al Funzionario responsabile del tributo;

13. di dichiarare, con voti favorevoli ed unanimi, la seguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Geom. Mattia Merelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Ricapito Sabina Maria

(Atto Sottoscritto Digitalmente)